



Città di Montebelluna Maggiore

- Provincia di Treviso -

PEC: montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
Email: comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it
Sito internet: www.comune.montebelluna-maggiore.vi.it

Via Roma, 5 – 36075 Montebelluna Maggiore (VI)
C.F. e P. IVA 00163690241
Tel. 0444 705706 – Fax 0444 694888



DIRETTIVA DIRIGENZIALE

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO RIGUARDO AL CENTRO ABITATO

Premesso:

che l' art. 31 della L. 1150 /1942 stabiliva che " chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l' aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n.2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al Podestà del Comune";

che la legge 765/1967 (legge ponte) ha esteso la necessità della licenza edilizia a tutto il territorio comunale e non solo all'interno dei centri abitati;

che è necessario fornire agli uffici dell'edilizia/ urbanistica un elaborato cartografico che sia in grado di essere interpretato con certezza dai tecnici istruttori ai fini di determinare lo stato legittimo degli immobili realizzati in zone esterne al centro abitato in data anteriore al 1967 nonché di fornire una adeguata ricostruzione del perimetro dello stesso;

Considerato:

che l' obbligo del titolo edilizio nel Comune di Montebelluna Maggiore è normato dal regolamento di polizia edilizia approvato con delibera del Podestà n° 73 / 3723 del 2 dicembre 1933 approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 26 marzo 1934;

che sulla scorta dei documenti citati sono state redatte le planimetrie 1 A e 1 B (desunte dalle tavole di analisi del P.R.G. adottato con deliberazione consiliare n° 42 del 5 aprile 2004) allegate alla presente direttiva, attestanti la perimetrazione e consistenza del centro abitato e delle diramazioni dello stesso alla data del 1934;

che successivamente alla data di entrata in vigore della legge ponte il consiglio comunale con deliberazione n° 1 del 25 gennaio 1969 ha approvato le tavole identificative del centro abitato alla data del 1967 e che tali elaborati sono stati riportati sulla cartografia C.T.R., tavola 2.1 e 2.2 allegate alla presente con la finalità di consentirne una migliore lettura ed interpretazione.

Si trasmette al personale istruttore dell'ufficio edilizia/urbanistica dell'UTC la presente direttiva identificativa del limite del centro abitato con riferimento alla necessità di attestazione dello stato legittimo degli immobili nei periodi citati dalle suddette disposizioni comunali.

IN SINTESI:

le opere eseguite prima del 26 marzo 1934 non si considerano soggette all' obbligo di autorizzazione comunale;

le opere eseguite dal 26 marzo 1934 fino al 31 agosto 1968 sono soggette all'obbligo di autorizzazione qualora ricadenti all' interno della perimetrazione definita nella tavola 1A e lungo le diramazioni definite dalla tavola 1B, intendendo " lungo le diramazioni " gli edifici direttamente prospicienti il fronte stradale

dal 1 settembre 1968 sono soggette all' autorizzazione tutte le edificazioni sia all'interno che all'esterno delle tavole 2.1 2.2

I file degli elaborati allegati sono così denominati:

- Tav 1A – Perimetrazione dell’abitato del capoluogo all’interno del quale era necessaria l’autorizzazione per poter edificare dal 26/03/1935 al 31/08/1968;
- Tav 1B – Diramazioni lungo le quali dal 23/3/1934 fino al 31/08/1968 era necessaria l’autorizzazione per poter edificare;
- Tav 2.1 – Delimitazione del Centro abitato del capoluogo ed Alte Ceccato (da Delibera CC n. 1 del 25/01/1969);
- Tav 2.2 - Delimitazione del Centro abitato di SS. Trinità, Ghisa, S. Urbano e Valdimolino (da Delibera CC n. 1 del 25/01/1969);

IL DIRIGENTE SUE

Dott. Arch. Francesco Manelli

*(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
e per gli effetti del CAD - D.to Lgs 82/05)*